#### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 28/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice *Presidente*; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Angelo Venturini *Componenti*; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali *Rappresentante AIA*; del Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari, si è riunito il giorno 21 Ottobre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della Società Calcio Como Srl sino al 4.11.2011), LUIGI MANUALI (nella s.s. 2011/12 tesserato come collaboratore della Società Calcio Como Srl), VINCENZO PENNA (nelle s.s. 2009/10 e 2011/12 tesserato come collaboratore della Società Calcio Como Srl), MAURIZIO PORRO (nella s.s. 2011/12 Direttore generale della Società Calcio Como Srl), MASSIMO MONTI (nelle s.s. 2010/11 e 2011/12 tesserato quale responsabile amministrativo della Società Calcio Como Srl), CHRISTIAN PAPA (nella s.s. 2011/12 fino al 1.5.2012 dirigente con procura della Società Calcio Como Srl) - (nota n. 2587/102 pf13-14 AM/ma del 17.9.2015).

#### Il deferimento

Con provvedimento del 17 settembre 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

1. Il Sig. Antonio Di Bari, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Como Srl sino al 04.11.2011, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all'art. 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed all'art. 15, comma 1, e 19 dello Statuto Federale, per avere ceduto – con riferimento alle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 – per il tramite di n. 4 scritture private, non depositate presso i competenti Organi e sottoscritte con evidenti ed esclusivi fini di lucro, la totale gestione, tecnica, organizzativa, sportiva, economica e finanziaria, dell'intero settore giovanile del Como Calcio Srl all'Associazione Sportiva dilettantistica Calcio Giovanile Como ("AS.C.CO."), al Sig. Luigi Manuali, al Sig. Pier Paolo Gherlone, al Sig. Vincenzo Penna, al Sig. Enrico Tettamanti, al Sig. Marelli Enrico, ricevendo da tali soggetti, a titolo di corrispettivo per la suddetta cessione, importanti somme di denaro, in contanti e/o tramite assegni bancari, e/o comunque per aver tenuto i rapporti, specie economici e finanziari, con il c.d. Gestore cessionario del menzionato settore giovanile;

- 2. Il Sig. Luigi Manuali, nella stagione sportiva 2011/2012 tesserato in qualità di collaboratore della Società Calcio Como Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e comma 5, CGS in relazione all'art. 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed all'art. 15, comma 1, dello Statuto Federale per aver sottoscritto, in proprio e/o nella qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva dilettantistica Calcio Giovanile Como ("AS.C.CO."), terzo soggetto estraneo all'ordinamento Federale, tre delle quattro scritture private per cui è procedimento, non depositate presso i competenti organi federali, provvedendo in esecuzione delle medesime scritture a versare personalmente cospicue somme di denaro, in contanti e/o tramite assegni bancari, alla Società Calcio Como Srl e, contestualmente, a gestire, in proprio e/o per il tramite del predetto ente AS.C.CO., parte del settore giovanile della medesima Società Calcio Como Srl (in particolare, le categorie "Beretti-allievi nazionali-allievi regionali-giovanissimi nazionali");
- 3. Il Sig. Vincenzo Penna, nella stagione sportiva 2009/2010 e 2011/2012 tesserato in qualità di collaboratore della Società Calcio Como Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e comma 5, CGS in relazione all'art. 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed all'art. 15, comma 1, dello Statuto Federale per aver sottoscritto, in proprio, due delle quattro scritture private per cui è procedimento, non depositate presso i competenti organi federali, provvedendo in esecuzione delle medesime scritture a versare personalmente cospicue somme di denaro, in contanti e/o tramite assegni bancari, alla Società Calcio Como Srl e, contestualmente, a gestire in proprio parte del settore giovanile della medesima Società Calcio Como Srl (in particolare, le categorie "giovanissimi regionali professionisti, esordienti provinciali, pulcini provinciali e scuola calcio");
- 4. Il Sig. Maurizio Porro, nella stagione sportiva 2011/2012 direttore generale della Società Calcio Como Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e comma 5, CGS in relazione all'art. 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, all'art. 8, comma 2, del CGS ed all'art. 15, comma 1, dello Statuto Federale per aver, in esecuzione delle quattro scritture private per cui è procedimento, non depositate presso i competenti organi federali, per conto del Como Calcio, ricevuto ingenti somme di denaro, in contanti e/o tramite assegni bancari, e/o comunque per aver tenuto i rapporti, specie economici e finanziari, con il c.d. Gestore cessionario del menzionato settore giovanile;
- 5. Il Sig. Massimo Monti, nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 tesserato in qualità di responsabile amministrativo della Società Calcio Como Srl per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all'art. 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, all'art. 8, comma 2, del CGS ed all'art. 15, comma 1, dello Statuto Federale per aver, in esecuzione delle quattro scritture private per cui è procedimento, non depositate presso i competenti organi federali, per conto del Como Calcio, ricevuto ingenti somme di denaro, in contanti e/o tramite assegni bancari, e/o comunque tenuto i rapporti, specie economici e finanziari, con il c.d. Gestore cessionario del menzionato settore giovanile;

6. Il Sig. Christian Papa, nella stagione sportiva 2011/2012, sino alla data 01.05.2012, dirigente con procura (conferitagli con atto notarile in data 16.02.2012), della Società Calcio Como Srl, dell'art. 1 bis, comma 1 e comma 5, CGS in relazione all'art. 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, all'art. 8, comma 2, del CGS ed all'art. 15, comma 1, dello Statuto Federale per aver, in esecuzione delle quattro scritture private per cui è procedimento, non depositate presso i competenti organi federali, per conto del Como Calcio, ricevuto ingenti somme di denaro, in contanti e/o tramite assegni bancari, e/o comunque per aver tenuto i rapporti, specie economici e finanziari, con il c.d. Gestore cessionario del menzionato settore giovanile.

#### Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, soltanto i deferiti Signori Massimo Monti e Christian Papa, presentavano una memoria difensiva.

#### Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Antonio Di Bari l'inibizione per mesi 24 (ventiquattro) e l'ammenda di euro 15.000,00 (€ quindicimila/00); nei confronti del Signor Luigi Manuali l'inibizione per mesi 24 (ventiquattro) e l'ammenda di euro 15.000,00 (€ quindicimila/00); nei confronti del Signor Vincenzo Penna l'inibizione per mesi 24 (ventiquattro) e l'ammenda di euro 15.000,00 (€ quindicimila/00); nei confronti del Signor Massimo Monti l'inibizione per mesi 15 (quindici) e l'ammenda di euro 10.000,00 (€ diecimila/00); nei confronti del Signor Christian Papa l'inibizione per mesi 15 (quindici) e l'ammenda di euro 10.000,00 (€ diecimila/00).

Sono altresì comparsi i Signori Monti e Papa unitamente al proprio difensore, il quale si è riportato alle proprie memorie difensive, ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito.

#### I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, osserva.

Nel corso del procedimento disciplinare n. 102pf2013/2014, avente ad oggetto: "Cessione da parte della Società Como Calcio Srl della gestione tecnica, sportiva ed economica del proprio settore giovanile, a titolo oneroso, contrattualizzata attraverso la sottoscrizione di due scritture private non depositate" ed a seguito delle prove prodotte dalla Procura Federale mediante la produzione di alcuni documenti e mediante l'espletamento di ulteriori atti di indagine risulta provato che nelle stagioni sportive 2010/11 e 2011/12 il Calcio Como Srl (di seguito per brevità anche "Como") ha ceduto la totale gestione, tecnica, organizzativa, sportiva, economica e finanziaria, di tutto il proprio settore giovanile a terzi soggetti ed, in particolare, all'Associazione Sportiva dilettantistica Calcio Giovanile Como ("AS.C.CO."), al Sig. Luigi Manuali, al Sig. Pier Paolo Gherlone, al Sig. Vincenzo Penna, al Sig. Enrico Tettamanti, al Sig. Enrico Marelli. In particolare, la cessione de qua veniva formalizzata per il tramite di n. 4 (quattro) scritture private, mai depositate presso la competente Lega o, comunque, presso i competenti Organi Federali: la prima, datata 20 settembre 2010, con cui il Como, nella persona dell'amministratore unico, Sig. Antonio Di

Bari, "si impegna ad affidare all'Associazione sportiva dilettantistica calcio giovanile Como ed al Signor Manuali Luigi in proprio, la gestione sportiva e finanziaria del settore giovanile" relativamente "alle formazioni corrispondenti alle categorie della "Sezione Agonistica" per la stagione 2010/2011, composta dalle seguenti squadre: Beretti, Allievi, Giovanissimi (anni 1996, 1995, 1994, 1993 e 1992)"; la seconda, datata 30 giugno 2011, con cui il Como, nella persona dell'amministratore unico, Sig. Antonio Di Bari, affidava all'AS.C.CO. ed ai Signori Luigi Manuali e Pier Paolo Gherlone "in solido ed in proprio (...) la gestione sportiva e finanziaria del "settore giovanile agonistico" relativamente "alle formazioni corrispondenti alle categorie (...) berretti – allievi naz. – giovanissimi naz. – allievi (...)" per il triennio che "avrà inizio il giorno 1 luglio 2011 ed avrà termine il giorno 30 giugno 2014"; la terza, datata 15 maggio 2010, con cui il Como, nella persona dell'amministratore unico, Sig. Antonio Di Bari, "si impegna a consentire" ai Signori Enrico Marelli, Enrico Tettamanti, Luigino Manuali e Vincenzo Penna "la piena ed autonoma gestione, con assunzione di tutti i relativi oneri e costi, nessuno escluso e/o eccettuato (ad esempio ritiri, trasferte, trasporti) forfettariamente concordati in euro (centottantamila), con marchio "Calcio Como" e per proprio conto, del "Settore Giovanile" per la stagione 2010/2011"; la quarta, datata 10 giugno 2011, con cui il Como, nella persona dell'amministratore unico, Sig. Antonio Di Bari, riconosce al Sig. Vincenzo Penna "la libertà e l'autonomia di gestione tecnica ed organizzativa delle squadre del settore giovanile sopra elencate (sub. 1)" per la stagione sportiva 2011/2012; in tutte e 4 (quattro) le scritture private sopra menzionate, a fronte della sostanziale cessione, da parte del Como, della gestione dell'intero settore giovanile, il come detto gestore si assumeva "tutti gli oneri ed i costi nessuno escluso ed eccettuato (ivi compresi i costi derivanti dai premi di preparazione che la Calcio Como dovesse trovarsi a sostenere) inerenti al settore giovanile"; inoltre, il gestore veniva contrattualmente obbligato al rilascio di importanti garanzie a favore del Como, rappresentate da titoli di credito (assegni bancari), a copertura dei costi e di eventuali controversie di lavoro insorgenti con il personale tecnico (si veda, ad esempio, la scrittura privata del 30 giugno 2011 che, a pagina 3, prevede il rilascio di un titolo di credito pari ad € 50.000,00 "che verrà restituito previa presentazione delle liberatorie al termine della stagione" o la scrittura privata del 10 giugno 2011 che, all'art. 17, prevede che "a garanzia delle obbligazioni assunte (...) il gestore rilascia n. tre assegni bancari dell'importo di Euro 30.000,00 ciascuno per un totale di Euro 90.000,00, gli stessi titoli dovranno essere custoditi a garanzia da parte della Calcio Como Srl, e saranno restituiti al gestore (...) dopo che lo stesso gestore avrà presentato alla Calcio Como Srl le liberatorie e le ricevute dei pagamenti effettuati"). Emergeva altresì che, il Como, tramite la sottoscrizione delle 4 (quattro) scritture private de quibus, si assicurava, inoltre, consistenti vantaggi economici, quali contributi per lo sfruttamento dei "diritti di immagine del marchio Como 1907 (...) € 25.000,00 entro il 30 ottobre 2011 nonché 50.000 euro in sponsorizzazioni a favore della Calcio Como Srl che la stessa dovrà incassare entro il 31.12.2011" (si veda la scrittura privata del 30 giugno 2011) e "un contributo pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00) quale importo una-tantum come contributo pubblicitario e di immagine per l'utilizzo del marchio del Calcio Como. Somma che verrà corrisposta mediante il versamento mensile della somme di Euro 5.000,00 a partire dal 30.09.2011 e così sino al 30.03.2012, mediante assegni bancari a firma del Signor Penna Vincenzo da consegnare al momento della sottoscrizione del presente atto". Le circostanze sopra riassunte venivano confermate dalle persone sentite dal Collaboratore della Procura Federale, le quali fornivano altresì specifiche informazioni sulle modalità esecutive delle scritture private per cui è stato incardinato il summenzionato procedimento, producendo a supporto corposa documentazione.

Dalla ricostruzione dei fatti e dalle prove raccolte dalla Procura Federale è emerso incontrovertibilmente che alla predisposizione, organizzazione e realizzazione della complessa operazione sopra riportata, hanno sicuramente partecipato e fornito un apprezzabile contribuito causale i Signori Antonio Di Bari, Maurizio Porro, Vincenzo Penna e Luigi Manuali.

In relazione alla posizione dei deferiti Massimo Monti e Christian Papa, il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare rileva.

Il Signor Massimo Monti chiede il proscioglimento dall'addebito per assoluta estraneità alle condotte contestategli in considerazione del ruolo da egli ricoperto in seno alla Calcio Como Srl. L'incolpato sostiene, infatti, di essere stato erroneamente definito "responsabile amministrativo" della Società Union Cafè Srl atteso che egli, invece, era un semplice dipendente della stessa, inquadrato come responsabile dei sistemi informatici e non con mansioni di natura amministrativo-contabile. Il Signor Monti sostiene, inoltre, di non aver mai percepito alcun compenso dalla Calcio Como Srl e di non aver mai partecipato attivamente alla vita della Società limitandosi ad assistere alle partite della prima squadra alla domenica. Lo stesso, nega inoltre, di aver mai intrattenuto rapporti con i Sig.ri Manuali e Penna e di aver incassato somme in esecuzione dell'accordo di gestione del settore giovanile del Calcio Como Srl. Eccepisce, inoltre, la scarsa credibilità delle dichiarazioni dei Sig.ri Manuali, Penna, Di Bari e Rivetti per essere gli stessi troppo coinvolti nei fatti; Il Signor Christian Papa eccepisce la sua estraneità alle condotte discusse ritenendo che gli accordi contestati tra Calcio Como Srl e A.S.SCO, alla cui "predisposizione, organizzazione e realizzazione", nell'ipotesi accusatoria, egli avrebbe partecipato, risalirebbero alle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 e che esse sarebbero state formalizzate in quattro scritture private, datate 15 maggio e 30 settembre 2010 e 11 e 30 giugno 2011. Il Signor Papa, dichiara di aver fatto parte del Calcio Como Srl, in veste dirigenziale, dal 10 novembre 2011, giorno in cui venne sottoscritto l'incarico di consulenza, al 20 marzo 2012, data di risoluzione del detto contratto. Papa sostiene, dunque, che il rapporto organico tra lui e la Calcio Como Srl è durato circa 4 mesi durante i quali, a sua detta, i contratti di gestione del settore giovanile erano già stati sottoscritti e parzialmente eseguiti. Lo stesso deferito nega di aver intrattenuto rapporti significativi con Manuali ed in ogni caso dubita della genuinità e della credibilità delle sue dichiarazioni, essendo egli profondamente coinvolto nelle indagini. Il Papa dichiara, infine, di non aver mai percepito alcuna somma in esecuzione dell'accordo contestato e nega di aver ricevuto l'assegno di €2.000,00 relativo a "prestito Mattia Voghera".

A giudizio del Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in merito alla posizione dei Signori Massimo Monti e Christian Papa, non può dirsi raggiunta la prova certa della responsabilità loro ascritta. Infatti, le circostanze circa l'effettiva esecuzione di atti giuridici e la percezione di somme di denaro da parte dei Signori Massimo Monti e Christian Papa non risultano adeguatamente dimostrate, posto che le dichiarazioni rese dagli altri deferiti non sono riscontrate da altri elementi di prova in grado di confermare l'attendibilità.

Pertanto, deve ritenersi accertata la responsabilità per la condotta antiregolamentare posta in essere dai Signori Antonio Di Bari, Luigi Manuali, Vincenzo Penna, e Maurizio Porro in relazione all'art. 1 bis, comma 1 e comma 5, CGS, ed anche in relazione all'art. 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed all'art. 8, comma 2, del CGS ed all'art. 15, comma 1 dello Statuto Federale, mentre nessun addebito è possibile muovere nei confronti dei Signori Massimo Monti e Christian Papa.

#### II dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Antonio Di Bari l'inibizione per mesi 24 (ventiquattro) e l'ammenda di euro 15.000,00 (€ quindicimila/00); nei confronti del Signor Luigi Manuali l'inibizione per mesi 24 (ventiquattro) e l'ammenda di euro 15.000,00 (€ quindicimila/00); nei confronti del Signor Vincenzo Penna l'inibizione per mesi 24 (ventiquattro) e l'ammenda di euro 15.000,00 (€ quindicimila/00); nei confronti del Signor Maurizio Porro l'inibizione per mesi 15 (quindici) e l'ammenda di euro 10.000,00 (€ diecimila/00).

Proscioglie i Signori Massimo Monti e Christian Papa da ogni addebito.

## (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERCOLE DI NICOLA (all'epoca dei fatti dirigente della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl) - (nota n. 2144/212 pf13-14 AM/ma del 2.9.2015).

#### **II Deferimento**

Con atto del 2 settembre 2015 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il "Sig. Di Nicola Ercole, all'epoca dei fatti dirigente della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, per rispondere della violazione delle norme, degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS (ora 1bis, comma 1, del CGS)...per avere preteso ed ottenuto dal calciatore minore Ruis Zenuni e dalla di lui famiglia la corresponsione della somma euro 25.000,00 mediante assegni bancari con la falsa promessa di tesseramento dello stesso per la Società L'Aquila Calcio, benché fosse a conoscenza che ciò non era possibile poiché il calciatore, essendo di nazionalità albanese, era privo dei requisiti previsti dalla normativa Federale ai fini dell'ottenimento del tesseramento, così procurandosi un indebito ed illecito profitto ai danni dello Zenuni ed arrecando, altresì, allo stesso ed alla di lui famiglia un notevole danno economico".

La Procura evidenzia altresì che gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, Elio Guizzi, all'epoca dei fatti presidente della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl e la Società medesima hanno chiesto l'applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies CGS, in merito alla quale la

Procura ha prestato il proprio assenso ed il Presidente Federale nulla ha osservato al riguardo (come da C.U. 47/A del 21 luglio 2015).

#### Le memorie difensive

Il deferito ha depositato memoria con la quale chiede la sospensione del procedimento in attesa della definizione del processo penale pendente a carico del deferito presso il Tribunale di L'Aquila e nel merito il proscioglimento.

#### Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e il Sig. Di Nicola accompagnato dal proprio difensore.

Preliminarmente il difensore del Di Nicola ha insistito sulla richiesta di sospensione del procedimento in atti, rilevando anche l'esigenza di allegazione difensiva. La Procura Federale si è opposta alla suddetta richiesta, ritenendola strumentale in quanto i fatti accertati nel procedimento disciplinare assumerebbero di per se una rilevanza fattuale idonea a comporre una decisione di merito sullo stesso.

Il TFN-SD si è riservato sulla richiesta della difesa del Sig. Di Nicola e all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza:

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

sull'istanza di sospensione del presente procedimento in attesa dell'esito del procedimento penale pendente presso l'Autorità Giudiziaria di Teramo, si riserva di decidere all'esito del dibattimento."

Il dibattimento pertanto è proseguito.

Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento con l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di anni 2 (due) nei confronti del deferito Di Nicola.

La difesa del Di Nicola ha reiterato la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare e in subordine il proscioglimento del deferito.

Il Di Nicola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in propria difesa.

#### I motivi della decisione

Il Tribunale in primo luogo ritiene che non vi siano i presupposti per la sospensione del procedimento richiesta dal deferito. Ciò in ragione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello penale statale, ribadita dall'art. 38, comma 5, del CGS a mente del quale il procedimento sportivo prosegue indipendentemente dalla pendenza di quello penale, e del fatto che nella fattispecie sussistono elementi pienamente sufficienti ai fini del decidere, raccolti anche con la partecipazione del deferito, il quale peraltro formula la richiesta di sospensione affidandosi a motivazioni generiche senza addurre esigenze probatorie specifiche.

Nel merito il Tribunale ritiene che il deferito Ercole Di Nicola ha violato i doveri di probità, correttezza e lealtà previsti dall'art. 1 bis del CGS, avendo ricevuto nell'interesse del minore Ruis Zenuni degli assegni per il controvalore di euro 35.000,00 a fronte della promessa di tesseramento del medesimo calciatore nonostante questi fosse di nazionalità albanese e non potesse essere tesserato.

La conoscenza della nazionalità albanese da parte del Di Nicola del calciatore Ruis Zenuni al momento della percezione degli assegni risulta, in particolare, oltreché da quanto affermato in sede di audizione dalla madre Etleva Zenuni del calciatore e dallo stesso calciatore Ruis Zenuni, dalle dichiarazioni in tale sede rese da Domenico Falanga, avvocato incaricato di curare gli interessi del Ruis, secondo cui: "Ero a conoscenza della nazionalità che all'epoca era ancora cittadino albanese, io lo portai all'Aquila perché la madre mi dette assicurazioni che nel giro di breve tempo avrebbe compiuto la cittadinanza italiana. Vero è che fu la prima cosa che dissi al Di Nicola nel portarlo al corrente della situazione di Zenuni" e dalle dichiarazioni in sede di audizione di Angelo Antonio Ranucci, all'epoca Segretario generale della Società L'Aquila Calcio, secondo cui "quando Ercole Di Nicola mi disse che andava tesserato un giocatore albanese (la variazione di tesseramento, unitamente al contratto, è stato firmato da Zenuni Ruis in data 2 agosto 2011 n.d.r.) sollevai delle perplessità in quanto extracomunitario. Si trattava di principi basilari per quella categoria in tema di tesseramenti". La conoscenza della nazionalità albanese da parte del Di Nicola si desume, peraltro, anche in via presuntiva dalla circostanza che il Di Nicola, nella sua qualità di dirigente che si occupava del reclutamento dei calciatori per la Società, aveva trattato direttamente il tesseramento del calciatore, com'è comprovato dal fatto che egli ricevette personalmente dal Falanga sul finire del luglio 2011 gli assegni per un controvalore di euro 35.000, talché non poteva evidentemente essere all'oscuro della nazionalità dello Zenuni, che, peraltro, veniva espressamente indicata di lì a breve nel modello di "variazione di tesseramento", modello che egli stesso invitava il Ranucci a non inviare alla Lega con immediatezza, non appena sottoscritto, ma solo successivamente, essendo stato il modello di "variazione di tesseramento" firmato il 2 agosto 2011 ed inviato su sua indicazione alla competente Lega solo in data 29.10.2011, così come riferito dal Ranucci ("il Di Nicola mi disse che prima di spedirlo dovevo attendere il suo benestare perché voleva valutarlo meglio dal punto di vista tecnico. lo non trovai niente di strano perché anche in altre circostanze era avvenuto di ritardare l'invio di un tesseramento già firmato").

Del pari risulta comprovata anche la percezione da parte del Di Nicola di assegni per un controvalore complessivo di euro 35.000, emessi nell'interesse del solo calciatore Ruis Zenuni, atteso che tale circostanza è pacificamente ammessa dal Di Nicola, così come è provato il fatto che tali somme, in ragione del momento della percezione degli assegni e dell'effettivo beneficiario, erano in realtà il controvalore destinato al Di Nicola per la promessa di tesseramento e non anche delle anticipazioni per spese di vitto ed alloggio. In proposito non appare, infatti, attendibile la giustificazione del medesimo Di Nicola secondo cui egli avrebbe ricevuto tali somme nella convinzione che esse erano destinate alle spese di vitto e alloggio di tre calciatori (Zenuni, Martino e Buccin) e che a tale scopo egli, per la limitata parte portata all'incasso, le avrebbe destinate, mentre può presumersi per quanto detto che esse rappresentavano il controvalore per il tesseramento, atteso che: - lo stesso Di Nicola ammette di essersi reso conto al momento della percezione che il soggetto che aveva emesso gli assegni era il medesimo, e cioè evidentemente la madre del calciatore Ruis Zenuni (8 assegni ciascuno di euro 3.500,00 mentre, come risulta dall'audizione del

Falanga, per un controvalore di euro 7.000,00 l'emittente era verosimilmente lo stesso Falanga a garanzia degli assegni emessi dalla madre dello Zunini, sempre dunque nell'interesse di questi, come fatto presente dallo medesimo Falanga al Di Nicola, che dunque ne era consapevole), con la conseguenza che le somme non potevano all'evidenza essere destinate alle spese per il mantenimento di altri calciatori; - il calciatore Ruis Zenuni riferisce in sede di audizione che le spese di vitto ed alloggio gli sarebbero state pagate solo per pochi giorni; - parte delle somme risultano esser state portate all'incasso, ancorché infruttuosamente, addirittura ben dopo il diniego di variazione di tesseramento da parte della Lega (data di richiesta di incasso 30.11.2011, a fronte della comunicazione di diniego del 10.11 2011); - gli importi degli assegni incassati non risultano mai transitati nella contabilità della Società, come affermato in sede di audizione dal Segretario generale Elio Gizzi ("sono sicurissimo che nessuno di questi assegni sia entrato nei bilanci della mia Società...per quanto riguarda i responsabili dei fornitori eravamo io e Fabio Aureli"); - dalle indagini penali acquisite agli atti e dalle dichiarazioni rese alla Procura Federale risulta, inoltre, che gli importi erano essenzialmente destinati a beneficio del Di Nicola (vedi relazione della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di L'Aquila del 3 giugno 2013 ed allegati in atti e, per l'assegno di euro 3.500 n. 8.200.384.560-07, quanto risulta dalle dichiarazioni di Agliano alla Procura Federale secondo cui tale assegno risulta utilizzato dal Di Nicola per pagare spese di "scouting" di calciatori all'Agliano, che avrebbe agito per amicizia del Di Nicola).

Sussiste, pertanto, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità contestati al Di Nicola.

#### II dispositivo

Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge al Sig. Di Nicola la sanzione della inibizione per mesi 10 (dieci).

(244) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOBILE CAPUANI, LUCA DI PASQUALE, NICOLA RENZI, ALAN BALLATORE, MAURIZIO DIANA, DAVIDE BARIGELLI, MARCO SIMONETTI, ALESSANDRO DELL'ORSO, MICHELE DIMUCCIO, Società L'AQUILA CALCIO 1927 SrI, ASD AVEZZANO CALCIO, ASD P. VIGOR PERCONTI, US JUNIORJESINA LIBERTAS ASD, ASD FEDERLIBERTAS L'AQUILA e FC POMARICO - (nota n. 12824/84 pf14-15 FDL/gb del 30.6.2015).

#### II deferimento

Il Presidente della CDT presso il Comitato Regionale Marche il 16 giugno 2014 trasmetteva alla Procura Federale una mail inviata dall'indirizzo di posta della ADB SSD Porto D'Ascoli, con la quale si segnalava l'organizzazione di un provino per giovani calciatori nati dal 1997 al 2000, di cui all'allegata locandina recante il logo de L'Aquila Calcio 1927 e della Striker Academy, che si definiva "moralmente poco lecita".

La Procura Federale, accertava l'esistenza di una "Organizzazione da parte della Società L'Aquila Calcio di un provino per giovani calciatori degli anni 1997/1998/1999/2000 per il

tramite della ASD Striker Academy, Gruppo di scouting e formazione calcistica, non autorizzato dalla FIGC".

Accertava altresì che siffatto provino/raduno si era tenuto presso il campo sportivo di Marina Palmense, provincia di Fermo e che ad esso avevano partecipato calciatori di altre società non operanti nella stessa Regione o in Provincia limitrofa e che erano sprovvisti del necessario nullaosta da parte delle società di appartenenza.

La Procura Federale, identificate le persone coinvolte a vario titolo nella manifestazione e ritenuta la sussistenza della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico ed alla sezione III punto 3.6 del C.U. n. 1 Stagione sportiva 2013 – 2014 della FIGC Settore giovanile e scolastico, con atto del 30 giugno 2015 deferiva a questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale i Signori:

- 1°) Nobile Capuani, responsabile del Settore giovanile della Società L'Aquila Calcio 1927, quale organizzatore di detto provino/raduno in concorso con la Società di promozione sportiva denominata ASD Striker Academy, non affiliata alla FIGC;
- ed in quanto non organizzatori ma partecipanti al provino/raduno, a cui avevano presenziato:
- 2°) Luca Di Pasquale, collaboratore della Società L'Aquila Calcio 1927;
- 3°) Nicola Renzi, accompagnatore della squadra Giovanissimi della Società L'Aquila Calcio 1927;
- 4°) Alan Ballatore, dirigente accompagnatore della Società ASD Avezzano Calcio, che tra l'altro aveva curato direttamente l'allenamento di tre calciatori;
- 5°) Maurizio Diana, calciatore tesserato con la Società P. Vigor Perconti;
- 6°) Davide Barigelli, calciatore tesserato con la Società US Junior Jesina Libertas ASD;
- 7°) Marco Simonetti, calciatore tesserato con la Società US Junior Jesina Libertas ASD;
- 8°) Alessandro Dell'Orso, calciatore tesserato con la Società ASD Federlibertas L'Aquila;
- 9°) Michele Dimuccio, calciatore tesserato con la Società FC Pomarico;
- 10°) le Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, ASD Avezzano Calcio, ASD P. Vigor Perconti, US Junior Jesina Libertas ASD, Federlibertas L'Aquila ASD, FC Pomarico, tutte per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

Nel corso delle indagini, venivano acquisiti agli atti la locandina della ASD Striker Academy, intitolata Provino con L'Aquila Calcio, recante il calendario del raduno, nonché il testo di una comunicazione risalente al 21 giugno 2014 (Notizie sportive delle ore 00.20), a mezzo della quale veniva notiziata da parte de L'Aquila Calcio la conclusione dello stage organizzato dalla ASD Striker Academy per la stessa L'Aquila Calcio e si dava risalto alla partecipazione di trenta ragazzi, coordinati da uno staff nel quale aveva esordito il nuovo preparatore dei portieri Alan Ballatore e visionati dal Nobile Capuani e dal Luca Di Pasquale, rispettivamente qualificati presidente e direttore sportivo del settore giovanile de L'Aquila Calcio 1927. La detta comunicazione si concludeva con il ringraziamento alla Academy Striker per l'ottima riuscita dell'evento.

Venivano inoltre acquisite le dichiarazioni rese all'Organo inquirente dai sigg.ri Fabio Guido Aureli (direttore nel 2013/2014 ed amministratore delegato nel 2014/2015 della

Società L'Aquila Calcio 1927), Nobile Capuani (responsabile Settore giovanile della Società L'Aquila Calcio 1927 nel 2013/2014 e 2014/2015), Ercole Di Nicola (responsabile area tecnica della Società L'Aquila Calcio nel 2013/2014), Maurizio Diana (calciatore Vigor Perconti nel 2013/2014 e L'Aquila Calcio nel 2014/2015), Corrado Chiodi (presidente L'Aquila Calcio nel 2013/2014 e 2014/2015), Alessandro Dell'Orso (calciatore Federlibertas L'Aquila nel 2013/2014 e San Gregorio AQ. nel 2014/2015), Luciano Dell'Orso (padre del calciatore Alessandro Dell'Orso), Roberto Diana (fratello del calciatore Maurizio Diana), Davide Barigelli (calciatore ASD Junior Jesina Libertas nel 2013/2014 e 2014/2015), Mattia Simonetti (calciatore Aurora Calcio lesi nel 2014/2015), Luca Di Pasquale (collaboratore L'Aquila Calcio nel 2013/2014 e 2014/2015), Silvia Canfora (collaboratrice di segreteria L'Aquila Calcio nel 2013/2014 e 2014/2015), Nicola Renzi (accompagnatore squadra Giovanissimi nel 2013/2014 e collaboratore nel 2014/2015 de L'Aquila Calcio), Alan Ballatore (dirigente accompagnatore Avezzano Calcio nel 2013/2014 e collaboratore L'Aquila Calcio nel 2014/2015), Vincenzo Trani (allenatore di base Polisportiva Viggiano nel 2013/2014 e 2014/2015), Michele Dimuccio (calciatore Pomarico nel 2013/2014 e 2014/2015), Maurizio Giuliani (segretario ASD Junior Jesina Libertas nel 2013/2014 e 2014/2015), Marco Simonetti (calciatore ASD Junior Jesina Libertas nel 2013/2014 e nel 2014/2015), attraverso le quali le persone poi rese destinatarie del presente deferimento confermavano i fatti.

#### Le sanzioni ex art. 23 CGS

Alla riunione del 16.9.2015 i Signori Davide Barigelli, Alessandro Dell'Orso, Michele Dimuccio, le Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, ASD P. Vigor Perconti, ASD Federlibertas L'Aquila e FC Pomarico con la Procura Federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 20.10.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Davide Barigelli, Alessandro Dell'Orso, Michele Dimuccio e le Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, ASD P. Vigor Perconti, ASD Federlibertas L'Aquila e FC Pomarico hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS:

["- pena base per il Sig. Davide Barigelli, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 2 (due);

- pena base per il Sig. Alessandro Dell'Orso, sanzioni della squalifica di 2 (due) giornate con diffida, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 1 (una) con diffida;
- pena base per il Sig. Michele Dimuccio, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 2 (due);

- pena base per la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, sanzione della ammenda di €
  3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00);
- pena base per la Società ASD P. Vigor Perconti, sanzione della ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 600,00 (€ seicento/00);
- pena base per la Società ASD Federlibertas L'Aquila, sanzione della ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 600,00 (€ seicento/00);
- pena base per la Società FC Pomarico, sanzione della ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 600,00 (€ seicento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti"

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

#### Il dibattimento

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, che in accoglimento del deferimento, ha chiesto applicarsi i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- 1°) per il Sig. Nobile Capuani, inibizione di mesi 12 (dodici) oltre l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
- 2°) per il Sig. Luca Di Pasquale, inibizione mesi 6 (sei);
- 3°) per il Sig. Nicola Renzi, inibizione mesi 6 (sei);
- 4°) per il Sig. Alan Ballatore, inibizione mei 3 (tre);
- 5°) per il Sig. Maurizio Diana, squalifica per 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
- 6°) per il Sig. Marco Simonetti, squalifica per 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali:
- 7°) per la Società ASD Avezzano Calcio, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);

8°) per la Società US Junior Jesina Libertas ASD, ammenda di €1.000,00 (€ mille/00). Nessuno è comparso per le parti deferite.

#### I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Occorre premettere che la responsabilità oggettiva contestata alle Società deferite attiene al comportamento dei propri tesserati e/o collaboratori, a nulla rilevando che delle violazioni fossero a conoscenza i vertici delle Società stesse.

Dalle acquisizioni documentali ed orali è emerso che in effetti il raduno/provino di che trattasi si era realmente tenuto e che esso non era stato preventivamente autorizzato dagli Organi competenti, identificandosi per tali il Comitato Regionale territorialmente competente ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica; è emerso altresì che il Sig. Nobile Capuani aveva sostanzialmente svolto il ruolo di organizzatore del provino/raduno, facendosi tra l'altro promotore di richieste economiche e di proposte di tesseramento per i calciatori che avevano partecipato alla manifestazione; egli, inoltre, prima che il provino/raduno iniziasse, aveva rivolto un breve discorso di incoraggiamento ai partecipanti, ponendosi così come persona di riferimento nell'organizzazione e nello svolgimento del provino/raduno.

Il Capuani, peraltro, in sede di audizione, si era rifiutato di rispondere ad una domanda dell'Organo inquirente, usando nella circostanza espressioni inappropriate.

Gli altri deferiti devono rispondere per la loro partecipazione al provino/raduno, con gradazione delle sanzioni, come da dispositivo.

#### II dispositivo

- Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Davide Barigelli, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
- per il Sig. Alessandro Dell'Orso, sanzioni della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali e diffida;
- per il Sig. Michele Dimuccio, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
- per la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00);
- per la Società ASD P. Vigor Perconti, sanzione della ammenda di € 600,00 (€ seicento/00);
- per la Società ASD Federlibertas L'Aquila, sanzione della ammenda di € 600,00 (€ seicento/00);
- per la Società FC Pomarico, sanzione della ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).

Per le altre posizioni accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- 1°) per il Sig. Nobile Capuani, inibizione di mesi 12 (dodici) oltre l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
- 2°) per il Sig. Luca Di Pasquale, inibizione mesi 6 (sei);
- 3°) per il Sig. Nicola Renzi, inibizione mesi 6 (sei);

- 4°) per il Sig. Alan Ballatore, inibizione di mesi 3 (tre);
- 5°) per il Sig. Maurizio Diana, squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
- 6°) per il Sig. Marco Simonetti, squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
- 7°) per la Società ASD Avezzano Calcio, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
- 8°) per la Società US Junior Jesina Libertas ASD, ammenda di €1.000,00 (€ mille/00).

## (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE DE ROSSI (Calciatore tesserato per la Società AS Roma Spa), Società AS ROMA Spa - (nota n. 2967/1018pf14-15/SP/blp del 30.9.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, sull'istanza di rinvio del difensore dei deferiti, rinvia la discussione alla riunione del 3.11.2015 ore 14.30.

\* \* \* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice *Presidente*; dal Dott. Pietro Abbritti, dall'Avv. Fabio Micali *Componenti*; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali *Rappresentante AIA*; del Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari, si è riunito il giorno 21 Ottobre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

# (22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO FERRI MARINI, PATRIZIO BONCOMPAGNI, SAURO GIORNI, FRANCO CHIELI, MAURO MATTEI e MATTEO GUIDI (Fallimento Società SSD Sansepolcro Calcio Srl) - (nota n. 1951/18 pf14-15 AM/ma del 25.8.2015).

#### II deferimento

- Il Procuratore Federale Aggiunto, in esito alle risultanze degli atti del procedimento disciplinare n.18 pf 14-15 avente oggetto il fallimento della SSD Sansepolcro Calcio Srl e degli atti di indagine acquisiti ed allegati alla relazione della Procura Federale depositata il 13.11.2014 deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
- 1) il Signor Patrizio Boncompagni, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed Amministratore Delegato della stessa dalla sua costituzione fino all'1.7.2013, Vice Presidente con delega alla firma, sotto il profilo sportivo, fino al 12.9.2013, e socio proprietario del 9,09% delle quote sociali, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver concorso con il Signor Luigi Panichi a determinare, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico ¬patrimoniale della Società, che ha comportato il fallimento della stessa, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 e 0.6;
- 2) il Signor Mario Ferri Marini, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed Amministratore Delegato della stessa dalla sua costituzione fino all'1.7.2013, Vice Presidente con delega alla firma, sotto il profilo sportivo, fino al 12.9.2013, e socio

proprietario del 9,09% delle quote sociali, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver concorso con il Signor Luigi Panichi a determinare, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico¬ patrimoniale della Società, che ha comportato il fallimento della stessa, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 e 0.6;

- 3) il Signor Sauro Giorni, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 12.9.2013 fino alla data del fallimento, Consigliere di Amministrazione dalla costituzione della Società fino all'1.7.2013 con delega alla firma e proprietario del 9,09% delle quote sociali, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver concorso con il Signor Luigi Panichi a determinare, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato il fallimento della stessa, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 e 0.6;
- 4) il Signor Franco Chieli; Consigliere di Amministrazione della Società dalla sua costituzione fino all'1.7.2013 e proprietario del 9,09% delle quote della Società, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver contribuito con il proprio comportamento omissivo alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato il fallimento della stessa, per le condotte specificata mente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 e 0.6;
- 5) il Signor Mauro Mattei, Consigliere di Amministrazione della Società dalla sua costituzione fino all'1.7.2013 e proprietario del 9,09% delle quote della Società, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver contribuito con il proprio comportamento omissivo alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato il fallimento della stessa, per le condotte specificata mente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,0.5 e 0.6;
- 6) il Signor Matteo Guidi, Consigliere di Amministrazione della Società dalla sua costituzione fino all'1.7.2013 e proprietario del 9,09% delle quote della Società, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver contribuito con il proprio comportamento omissivo alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato il fallimento della stessa, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,0.5 e 0.6;

#### Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale riportandosi al deferimento ne ha chiesto l'accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per Mario Ferri Marini, e Patrizio Boncompagni, le sanzioni dell'inibizione di mesi 30 (trenta) e l'ammenda di €2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) ciascuno;

per Sauro Giorni, le sanzioni dell'inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00);

per Franco Chieli, Mauro Mattei e Matteo Guidi, le sanzioni dell'inibizione di mesi 12 (dodici) e l'ammenda di €1.200,00 (€ milleduecento/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite

#### I motivi della decisione

La responsabilità degli incolpati in ordine agli addebiti come a ciascuno ascritti nel deferimento, è desumibile univocamente dall'esame della voluminosa documentazione ed dagli allegati trasmessi dalla Procura Federale, e dalle argomentazioni svolte da quest'ultima.

La fondatezza dei fatti ascritti si enuclea in particolare: A) dai dati dei bilanci della Società SSD San Sepolcro Srl redatti in chiusura degli esercizi al 30.6.2011, al 30.6.2012 ed al 30.6.2013; B) dalle scritture contabili della medesima Società, da cui emergono evidenti e significative carenze ed omissioni degli amministratori nella gestione della Società, ed aspetti di palese squilibrio ed anomalie; C) dalla situazione di particolare dissesto patrimoniale societaria, che si è protratta nel corso degli esercizi presi in considerazione, che ha dato luogo ad azioni giudiziarie da parte di terzi nel confronti della Società per il recupero dei debiti progressivamente accumulati, senza che gli amministratori ritenessero di doversi costituirsi a tutela degli interessi societari; comportamento omissivo ed indifferente tenuto anche a fronte del ricorso per la dichiarazione di fallimento della Società.

Considerato che non risulta che gli amministratori abbiano assunto alcuna iniziativa per evitare il continuo e progressivo degrado economico societario, tanto da indurre il Curatore Fallimentare a proporre una istanza al G.D. per essere autorizzato a vendere l'azienda, rimasta spoglia di beni e priva di qualsivoglia altra risorsa, a parte del titolo sportivo.

É certo, pertanto, che la suddetta situazione economica di grave dissesto societario ed il conseguente inevitabile suo fallimento debba ritenersi causalmente connessa alla gestione "assolutamente irregolare, contraria ad ogni regola di gestione societaria, contabile e fiscale attuata dagli incolpati con condotte pienamente coscienti e non giustificate da un eventuale stato di contingenza economica", ed all'atteggiamento passivo dei tesserati deferiti, ciascuno nell'esercizio di effettive e preminenti funzioni gestionali derivanti dalle cariche ricoperte di vicepresidenti, amministratore delegato e consiglieri.

Le esposte argomentazioni inducono a ritenere sussistente la piena prova della responsabilità disciplinare ascritta a ciascuno degli incolpati.

#### II dispositivo

- Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni:
- a Mario Ferri Marini, e a Patrizio Boncompagni, le sanzioni dell'inibizione di mesi 30 (trenta) e l'ammenda di €2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) ciascuno;
- a Sauro Giorni, le sanzioni dell'inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00);
- a Franco Chieli, a Mauro Mattei e a Matteo Guidi, le sanzioni dell'inibizione di mesi 12 (dodici) e l'ammenda di €1.200,00 (€ milleduecento/00) ciascuno.

Il Presidente del TFN Sez. Disciplinare Avv. Salvatore Lo Giudice

6677

#### Pubblicato in Roma il 27 ottobre 2015.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio